



**TRIBUNALE DI TREVISO**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice

i)

*OMISSIS*

- ii) la previsione di cui al secondo periodo dell'art. 101, co. 2 c.p.c. circa la necessità di assegnare alle parti un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta per il deposito di osservazioni sulle questioni oggetto di rilievo d'ufficio riguarda esclusivamente i casi in cui tale rilievo avvenga nella fase decisoria e non, invece, in sede di verifiche preliminari, nelle quali il contraddittorio è assicurato dalla facoltà delle parti di trattare le questioni rilevate nelle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.;

p.q.m.

Si comunichi.

Treviso, 12/12/2023

Il giudice

Dott. Andrea Valerio Cambi